



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del R.G.A.C.C. dell'anno [REDACTED] trattenuta in decisione nell'udienza del 06/05/2022, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

[REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] (C.F.: [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] alla via [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di giusta, separata procura che forma parte integrante e sostanziale dell'atto di citazione.

- OPPONENTE -

E

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED] [REDACTED] in persona della sua Procuratrice, Dr.ssa [REDACTED] giusta procura del [REDACTED] a ministero del Dr. [REDACTED] DOC. 1), rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente alla comparsa di risposta mediante l'impiego di strumenti informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con domicilio eletto in [REDACTED] presso e nello studio [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

██████████ - indirizzo PEC ██████████ -
fax ██████████

- OPPOSTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 06/05/2022 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte opponente: “affinché venga accolto il presente procedimento di opposizione e, conseguentemente, che venga annullato il decreto ingiuntivo n. ██████████ quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutti i motivi già esposti nei precedenti atti difensivi. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio da riconoscersi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.

Per parte opposta: “Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di ██████████, dell'importo di Euro 7.576,94, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Viene opposto il decreto ingiuntivo n. ██████████ emesso dal Tribunale di Napoli e pubblicato il ██████████ su ricorso della ██████████ poi divenuta, a seguito del mutamento della denominazione sociale, ██████████ ██████████ ██████████ con il quale si ingiunge al sig. ██████████ il pagamento della somma di € 7.576,94 oltre interessi di mora in ragione del credito derivante contratto n. ██████████ di credito al consumo di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo.

1.2. Questo, nell'opporsi all'ingiunzione, ha eccepito: l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla ██████████ a norma di quanto previsto dall'art. 2946 c.c.; la illegittimità della pretesa pecuniaria azionata “in quanto assolutamente generica nella determinazione del quantum debeatur”; che né alla debitrice principale e né al

coobbligato in solido è stata mai fatta menzione dell'avvenuta cessione del credito alla IFIS S.p.A.

1.3. Parte opposta, costituita anche nella presente fase di opposizione, ha insistito per il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando la fondatezza del proprio diritto di credito.

2.1. L'opposizione è manifestamente infondata. Va premesso che, se è vero che la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (così, ex multis, la sentenza n. 6421 del 22.4.2003: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore – ma configurano altrettante eccezioni"), è anche vero che detto principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.

2.2. Come esplicitato dalla Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).

2.3. Orbene, va osservato che la fonte negoziale della domanda di adempimento è provata dal contratto allegato al ricorso monitorio - né per vero negata da parte opponente - ed al fascicolo di parte opposta (cfr. 02) copia contratto di finanziamento;) nonché dall'estratto conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. 10) copia estratto conto).

Da essi risulta che la Sig.ra [REDACTED] nata il

██████████) e residente in V. ██████████
██████████ ha stipulato in data ██████████ con ██████████ contratto di credito al consumo di finanziamento finalizzato all'acquisto di un veicolo (doc.02); le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento sono state assunte in qualità di coobbligato fideiussore dal Sig. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████) e residente in V. ██████████ (doc.02).

Il contratto di finanziamento, sottoscritto in data 15.02.2006, prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 84 rate mensili a partire dal 15.03.2006.

3.1. Ciò posto, va qui osservato come la parte opponente, per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c. ha eccepito la mancanza di prova della legittimazione (recte: titolarità) attiva, rendendosi necessaria la prova documentale dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

3.2. L'eccezione è destituita di fondamento per due ragni concorrenti. In primo luogo va rilevato che la ricorrente sin dalla fase monitoria, ha agito quale cessionaria del credito originariamente vantato da FIDITALIA SPA, allegando che "FIDITALIA SPA ha ceduto pro soluto il proprio credito a IUSTITIA FUTURA con atto del 06/12/2012 avente effetti giuridici a partire dal 17/12/2012" e che "IUSTITIA FUTURA ha ceduto pro soluto il proprio credito a Banca Ifis s.p.a.", all'uopo producendo già con il ricorso: estratto della G.U. n. 145 Parte Seconda del 13/12/2012, (doc.03); estratto della G.U. n. 81 Parte Seconda del 10/07/2014.

3.3. Tale allegazione fattuale (cioè il fatto storico della cessione e che nella cessione in blocco fosse ricompreso il credito per cui è processo) non è stata contestata nell'atto di opposizione posto che l'opponente ha unicamente contestato il difetto di notifica dell'avvenuta cessione mentre solo nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'opponente ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito

3.4. Come stabilito dalla Suprema, la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione ricollega all'esaurimento delle fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di "aggiustare il tiro", sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi- sia revocando espressamente la non contestazione dei

fatti già allegati, sia ancora "deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte". (Cass. 7093/2019; Cass. 26859/2013).

3.5. Nella fattispecie si ritiene che la circostanza di fatto, specificamente dedotta dalla parte ricorrente (ossia che il credito rientrasse nella predetta cessione), specie in ragione degli adempimenti pubblicitari imposti dall'art. 58 TUB, dovesse essere contestata al più tardi nell'atto di opposizione. Ciò non significa, sia chiaro, che l'eccezione (recte mera difesa) di difetto di titolarità del credito sollevata per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. sia tardiva. Essa è infatti scrutinabile nel merito ma tuttavia infondata essendo provata la titolarità per il principio di cui all'art. 115 cpc che solleva la parte dalla prova di fatti dedotti non specificamente contestati.

3.6. La Suprema Corte ha evidenziato che "la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, *ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. La carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto controverso è - quindi - rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.* La titolarità costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice" (Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9457).

3.7. La massima coordina il principio per cui il difetto di titolarità non costituisce eccezione in senso stretto con quello dell'onere della parte di contestare fatti

impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti - il cui mancato assolvimento comporta una relevatio ab onere probandi per la controparte ai sensi dell'art. 115 cpc - nonché con la necessità che il rilievo officioso del Giudice si fondi pur sempre sul fatto che la situazione contraria a quella dedotta (e non contestata) risulti dagli atti di causa. In buona sostanza una volta non contestata la titolarità del rapporto sulla base di alcuni fatti (nella fattispecie la cessione in blocco ed il fatto che in detta cessione rientrasse il credito oggetto di giudizio) è del tutto precluso al Giudice o alla parte rilevare ovvero eccepire la mancanza di prova di quei fatti allegati che fondano la titolarità: ciò che è consentito è unicamente rilevare o eccepire il difetto di titolarità che risulti da atti i fatti provati in giudizio che dimostrino una situazione incompatibile con l'affermata titolarità (nella fattispecie ad esempio un documento che provi il contrario e cioè che il credito non rientrava nella cessione o era stato ceduto ad altri).

3.8. Per le considerazioni che precedono l'eccezione di difetto di titolarità del diritto controverso in capo alla Ifis è infondata.

3.9. Vi è in ogni caso altra ragione alternativa che manifesta l'infondatezza dell'eccezione. Va invero osservato che risulta depositato dalla ricorrente opposta estratto della G.U. n. 145 Parte Seconda del 13/12/2012 in cui si legge "Iustitia Futura S.r.l. (l'"Acquirente") comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso in data 6 dicembre 2012 con Fiditalia S.p.A., con sede in Milano, Via Guglielmo Silva n. 34 ("Fiditalia"), con effetti giuridici dal 17 dicembre 2012, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Fiditalia S.p.A. che alla data del 30 aprile 2012 ("Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi applicabili cumulativamente salvo ove diversamente previsto): (i) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.a. denominati in euro; (ii) crediti chirografari; (iii) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Fiditalia S.p.a. in forza delle seguenti forme contrattuali: (a) contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di veicoli (ossia i finanziamenti concessi per l'acquisto di auto nuove o usate, moto e veicoli commerciali), e/o (b) contratti di finanziamento (ossia i prestiti diretti sia alle

famiglie e professionisti (persone fisiche) per l'acquisto di beni nuovi (mobili, dispositivi tecnologici) e/o servizi da parte dei partner commerciali di Fiditalia S.p.a.), e/o (c) contratti di finanziamento personali (ossia contratti di credito al consumo in generale concessi per fini personali), e/o (d) carte di credito revolving o altri finanziamenti (ossia le linee di credito rispetto alle quali e' concessa al debitore flessibilita' di decidere rispetto alle quali e' concessa al debitore flessibilita' di decidere frequenza e importo dei prelievi. Tali linee di credito comprendono quelle concesse da Fiditalia S.p.a. fornendo al cliente una carta di credito), e (iv) crediti classificati a sofferenza da parte di Fiditalia S.p.a. in applicazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia a decorrere dal 24 giugno 2002 (incluso) fino al 30 aprile 2012 (incluso)".

3.10. Risulta altresì depositato dalla ricorrente opposta estratto della G.U. n. 81 Parte Seconda del 10/07/2014 in cui si legge "Banca Ifis S.p.A. rende noto che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 2 luglio 2014, con efficacia economica dal 28 febbraio 2014, si e' resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da tutti i crediti pecuniari in essere al 30 giugno 2014 di titolarita' di Iustitia Futura S.r.l., societa' unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 04559500261 (il "Cedente"), ad esclusione di quelli per i quali con lettera datata 30 giugno 2014 il Cedente ha comunicato ai relativi debitori che, a far data dal 1 luglio 2014, le attivita' di gestione e di recupero delle ragioni di credito sono affidate ai sensi dell'articolo 2, comma terzo lettera c) e comma sesto della legge 130/1999, ad un nuovo servicer".

3.11. Parte opposta in sede di seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha depositato inoltre copia del contratto di cessione pro soluto dei crediti intervenuto in data 02/07/2014 tra Iustitia Futura S.p.A. e Banca IFIS S.p.A. (DOC. 15), nonché l'elenco dei crediti ceduti (c.d. Annex), debitamente omissato, dal quale si evince come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione in questione e (c.d. Annex), debitamente omissato inerente il successivo conferimento del ramo d'azienda intervenuto da Banca IFIS S.p.A. a IFIS NPL S.p.A. (DOCC. 16-17).

3.12. Va al riguardo ricordato che il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2 (nel testo originario, applicabile *ratione temporis*) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass. 17.3.2006 n. 5997). Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria, e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione - come nella specie -, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. 16.6.2006 n. 13954; v. anche Cass. 17.3.2006 n. 5997; Cass. 25.7.2008 n. 230473). In questo caso, la mera pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comporta anche, ai sensi dell'art. 1264 c.c., comma 3, che i privilegi e le garanzie, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni, conservino la loro validità e il loro grado in favore del cessionario, senza ulteriori formalità ed annotazioni. Nel caso di specie dell'avvenuta cessione è stata data notizia mediante pubblicazione, ai sensi dell'Art. 58 del Testo Unico Bancario, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (cfr. 03) estratto G.U. del 13.12.2012; 04) estratto G.U. del 10.07.2014).

Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB).

3.13. Inoltre il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza

lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5617)..

3.14. Va pertanto ricordato l'orientamento della Suprema Corte per cui "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione" (cfr. Cassazione civile sez. III, - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118);

Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad "aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" (art. 58, comma 1 TUB). Inoltre il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale

cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/02/2020), n.5617).

La circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sè a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze.

3.15. Nella fattispecie, tenuto conto altresì della contestazione generica di parte opponente, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della Banca d'Italia conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo appare ampiamente provata né suscettibile di convincente contestazione.

3.16. Viepiù, sempre nell'ottica della valorizzazione di tutti gli elementi di prova della avvenuta cessione del credito e titolarità dello stesso Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10200 ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti ai fini sopra evidenziati non essendovi ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla cessione ed alla sua notizia, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario.

3.17. Nel caso di specie, deve osservarsi come l'opposta-cessionaria abbia prodotto in giudizio sia il titolo contrattuale da cui trae origine il credito ceduto sia le relative scritture contabili, il cui possesso (tenuto conto dei dati personali contenuti) non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione.

Ne consegue che, secondo l'apprezzamento di questo giudice, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.

4.1. Ciò posto, risulta altresì compiutamente allegato l'inadempimento della complessiva somma di euro 7.576,94 così composta: i) euro 4.066,11 a titolo di capitale netto a scadere al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine; ii) euro 2.267,17 a titolo di rate scadute e impagate; iii) euro 1.243,66 per interessi di mora, come risulta dai documenti contabili prodotti (estratto conto analitico con certificazione ex art. 50 TUB versato in atti, cfr. pag. 1, DOC. 10 fascicolo monitorio).

4.2. Data per provata la fonte negoziale dell'obbligazione e compiutamente allegato l'inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.

4.3. Ed infatti in relazione all'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato va osservato che la S.C. con sentenza n. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito - che "Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata";

Nella fattispecie risulta che il contratto di finanziamento, è stato sottoscritto in data 15.02.2006, prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 84 rate mensili a partire dal 15.03.2006: l'ultima rata prevista dal piano di ammortamento è scaduta, dunque, il 15.03.2013: pertanto, il credito - in assenza di comunicazioni interruttrive nelle more - avrebbe potuto prescrivere solo a far data dal 15.03.2023 con la conseguenza che la prescrizione decennale non appare maturata.

4.4. In relazione al motivo di opposizione attinente alla mancata prova della quantificazione del credito (cfr. atto di citazione: "si contesta la legittimità della

pretesa pecuniaria azionata in quanto assolutamente generica nella determinazione del quantum debeatur”), va osservato che le contestazioni appaiono manifestamente generiche e, come tali, inidonee a privare di valore indiziario le scritture contabili della banca.

Deve invero rilevarsi la totale genericità dei rilievi che riguardano la quantificazione del credito ingiunto; genericità che impedisce qualsiasi valutazione sul punto (oltre che una compiuta difesa della controparte).

Al riguardo la quantificazione del credito e dei criteri con cui esso è stato determinato si evince agevolmente dalla allegazione e documentazione contenuta nel ricorso monitorio in cui, sulla base del contratto - in cui sono dettagliatamente indicate tutte le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto - l'istituto di credito reclama il pagamento della somma ingiunta sulla base delle scritture contabili indicanti le rate corrisposte e quelle insolute e le movimentazioni del rapporto.

La quantificazione del credito, i criteri negoziali da cui origina e la sua distinzione è pertanto compiutamente allegata dalla parte opposta e ben poteva essere verificata e contestata in maniera specifica dalla parte debitrice, come era suo onere (“le risultanze dell'estratto di conto corrente allegato a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere.” (Cass. Civ., Sez. I, 15/09/2000, n. 12169. Conf. ex multis Cass. 21/07/2000, n. 9579; Cass. 18/04/2001, n. 5675 e Cass. 25/02/2002, n. 2751. Per la giurisprudenza di merito: Trib. Bari, 14/11/2006, in Massima Redazionale 2006; Trib. Bari, 04/12/2007, in Massima Redazionale 2008 e Trib. Monza, 05/03/2008, in Guida al diritto 2008, 44, 70)

4.5. In relazione alla eccezione di omessa comunicazione della cessione al debitore ceduto, va osservato che l'eccezione non appare fondata in punto di fatto (cfr. missive contenenti la notifica delle cessioni) né rilevante atteso che, per costante giurisprudenza il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., perchè tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (Cass. 22 dicembre 1988, n.

7013; 17 marzo 1995, n. 3099; 21 gennaio 2005, n. 1312). Essi rilevano, infatti, al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti (Cass. 30 agosto 1995, n. 9195; 21 gennaio 2005, n. 1312).

Ciò spiega perchè si ritenga, con orientamento ormai costante, che la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. 30 luglio 2004, n. 14610; nello stesso senso già: Cass. 19 febbraio 1952, n. 438; 1 giugno 1960, n. 1428; 28 novembre 1961, n. 2737) o anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. 12 maggio 1990, n. 4077, oltre a Cass. 14610/04, cit.).

5.1. In definitiva non sussiste alcun motivo ostativo alla pretesa creditoria e pertanto la spiegata opposizione va integralmente rigettata.

5.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.120,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 810,00
	Compenso tabellare € 3.545,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 3.545,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 531,75
COMPENSO LIQUIDATO	€ 4.076,75

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) RIGETTA l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Napoli e pubblicato il 10.09.19, su ricorso della [REDACTED] poi divenuta, a seguito del mutamento della denominazione sociale, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che per l'effetto conferma;
- 2) CONDANNA [REDACTED] alla refusione delle spese di lite in favore della [REDACTED] che liquida in € 4.076,75 (di cui, € 3.545,00 per compensi di avvocato ed € 531,75 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute.

Napoli li 25/07/2022

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo

